

LA RIPARAZIONE DEL DANNO
DA PARTE DEL DELINQUENTE
E L'EVENTUALE RESPONSABILITÀ CIVILE
EX DELICTO DELL'ENTE DI APPARTENENZA

THE REPARATION FOR DAMAGES
CAUSED BY THE OFFENDING PARTY
AND THE CIVIL LIABILITY *EX DELICTO*
OF THE INSTITUTION TO WHICH HE BELONGS

MATTEO CARNÌ

RIASSUNTO · Il presente articolo analizza la giurisprudenza italiana in materia di responsabilità civile degli enti ecclesiastici, con particolare riguardo al risarcimento del danno derivante dai delitti patrimoniali commessi dai chierici o dai religiosi. Il contributo evidenzia anche le criticità circa l'azione di regresso che l'ente ecclesiastico dovrebbe esercitare – contro il chierico o religioso autore diretto del danno – davanti alla giurisdizione statale oppure in sede canonica.

PAROLE CHIAVE · responsabilità civile, enti ecclesiastici, risarcimento del danno, costituzione di parte civile, azione di regresso.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Diritto civile vs diritto canonico. – 3. Tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statale. – 4. Vita consacrata e responsabilità civile *ex delicto*. – 5. Enti ecclesiastici e costituzione di parte civile. Profili critici. – 6. Enti ecclesiastici e azione di regresso. – 7. Osservazioni conclusive.

m.carni@lumsa.it, Professore a contratto di Diritto vaticano, Università LUMSA di Roma, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*Double-Blind Peer-Review*).

ABSTRACT · This article analyzes the Italian jurisprudence concerning the civil liability of ecclesiastical entities, with particular regard to reparation for damages deriving from patrimonial delicts committed by clerics or religious. The contribution also highlights the critical issues regarding the recourse that the ecclesiastical body should exercise – against the cleric or religious who is the direct author of the damage – before the state's jurisdiction or in the canonical forum.

KEYWORDS · Civil Liability, Ecclesiastical Entities, Reparation of Damages, Constitution of Civil Party, Recourse.

© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

1. INTRODUZIONE

TRA le innovazioni apportate dalla riforma del libro VI del *Codex Iuris Canonici* ritroviamo l'espressione «fermo restando l'obbligo di riparazione del danno», che figura non solo nel nuovo can. 1376 ma anche nei nuovi cann. 1377, 1378 e 1393, § 2.

Tale previsione di riparare obbligatoriamente il danno a prescindere dalla sanzione inflitta, così come la previsione – *sub can. 1361 § 4* – di non dover rimettere la pena al reo che non abbia riparato il danno eventualmente causato, trova nel novellato libro VI puntuale collocazione sistematica.¹

Il riferimento al risarcimento del danno nel libro dedicato ai delitti e alle pene indica, infatti, un aumento di attenzione della Chiesa nei confronti della parte lesa,² la quale trova in *iure canonico* la sua tutela processuale nell'esercizio dell'*actio contentiosa ad damna reparanda*.

Esula dalla presente trattazione ogni approfondimento della configurazione dei nuovi delitti economici,³ del bene giuridico tutelato e delle analogie e differenze con alcuni delitti contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione previsti dalla legislazione degli Stati, così come la disamina dei profili inter-ordinamentali, quali ad esempio la configurabilità del *ne bis in idem*⁴ tra delitti patrimoniali canonici e delitti patrimoniali nelle legislazioni statali.

L'attenzione dunque sarà dedicata ai profili civilistici, con riferimento, dapprima, al danno derivante dal delitto commesso dalla persona fisica e all'azione di risarcimento intrapresa di frequente avanti alla giurisdizione dello Stato e, in secondo luogo, all'azione di regresso dell'ente ecclesiastico verso l'autore dell'illecito penale.

¹ Sulla riforma del libro VI si rinvia a B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2021.

² Rileva G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it) 11 (2022), p. 54, che «Esigere quindi nel diritto penale sostanziale il risarcimento del danno [...] dovrebbe prognosticamente divenire in qualche modo la “prova del nove” che ci si è accollati senza renitenze le conseguenze del male commesso e si è intrapreso un percorso di espiazione e purificazione al cospetto dell'intera compagine dei credenti: peculiarmente di coloro le cui tribolazioni sono state in passato misconosciute».

³ Sul punto si rinvia a J. MIÑAMBRES, J.-P. SCHOUPE, *Diritto patrimoniale canonico*, Roma, EDUSC, 2022, pp. 213-221.

⁴ Cfr. M. D'ARIENZO, *Rilevanza civile della sentenza penale canonica in materia di abusi di chierici e religiosi su minori e questioni di bis in idem*. Art. 23 cpv. del Trattato Lateranense e prospettive de iure condendo, in *Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti*, I, a cura di R. Palombi, H. Franceschi, E. Di Bernardo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2023, pp. 509-522.

2. DIRITTO CIVILE VS DIRITTO CANONICO

Il fenomeno della condanna in sede civile di numerose diocesi al risarcimento dei danni derivanti da un illecito commesso dai chierici è divenuto di grande attualità nello scenario della vita delle Chiese particolari, tanto da rappresentare

una delle maggiori preoccupazioni che [...] si palesano in materia di amministrazione dei beni ecclesiastici negli ultimi anni, e cioè, fino a che punto sia giusto che il patrimonio diocesano debba rispondere civilmente ed economicamente per le attuazioni (talvolta illegittime, talaltra anche delittuose) di persone più o meno legate alla struttura gerarchica della Chiesa.⁵

Come già rilevato,⁶ sul versante scientifico l'attenzione verso il tema della responsabilità degli enti ecclesiastici è da ascrivere all'emersione di episodi di abusi sessuali commessi da chierici o da religiosi sui minori, da cui sono scaturite richieste risarcitorie avanzate dalle vittime davanti alle giurisdizioni statuali.

Ma non sono mancate richieste di risarcimento agli enti ecclesiastici per il danno derivante da delitti contro il patrimonio commessi da chierici e religiosi, o da laici ricoprenti uffici ecclesiastici.⁷

Nella materia della responsabilità civile extracontrattuale degli enti ecclesiastici vengono in rilievo profili non solo di diritto comune (in Italia gli artt. 2043 ss. del codice civile), ma anche di diritto canonico. Si pensi al rapporto tra vescovo e sacerdote, non inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, all'allocazione della potestà nelle persone fisiche e non negli enti, al rapporto tra Santa Sede e vescovi, alle finalità del patrimonio ecclesiastico, al concetto canonico di rappresentanza, all'amministrazione dei beni ecclesiastici, profili di grande interesse con cui la giustizia statale deve confrontarsi senza relegare istituti e categorie proprie di un diritto a base religiosa nelle anguste gabbie del diritto secolare.

Il problema dei delitti commessi dai chierici e religiosi è sostanzialmente quello dei presupposti e limiti entro i quali i membri della gerarchia cattolica e le stesse articolazioni istituzionali possono essere civilmente chiamati a

⁵ J. MIÑAMBRES, *La responsabilità nella gestione dei beni ecclesiastici dell'ente diocesi*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J. I. Arrieta, Venezia, Marcianum Press, 2007, pp. 71-72.

⁶ M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, pref. di C. Cardia, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 199-202.

⁷ Variegato il ventaglio delle fattispecie delittuose in materia che hanno interessato numerose diocesi italiane. A titolo esemplificativo si ricordano: appropriazione indebita; truffa; malversazione; turbativa d'asta e peculato.

rispondere davanti alla giurisdizione secolare del fatto illecito commesso dai chierici e religiosi.⁸

A ciò si aggiunga il problema dell'eventuale coinvolgimento della Santa Sede, vale a dire del più alto livello della piramide gerarchica all'interno dell'organizzazione ecclesiastica,⁹ accompagnato spesso dall'erronea commistione tra Santa Sede, Stato della Città del Vaticano e Chiesa cattolica, come dimostra la giurisprudenza d'oltreoceano.¹⁰

In tema di delitti contro il patrimonio rimane emblematica la vicenda statunitense in cui la Santa Sede è stata convenuta in giudizio da alcuni cittadini americani raggiunti da un faccendiere finanziario, che aveva truffato alcune compagnie assicurative e si era servito di un prelato uditore della Rota romana, a capo di una fondazione (non collegata alla Santa Sede ma titolare di un deposito presso lo IOR), per occultare e riciclare il denaro di provenienza illecita. Nel caso in questione la Santa Sede non è stata condannata a risarcire i danni, in quanto essa stessa vittima del disegno criminoso del truffatore, che aveva dolosamente utilizzato l'anziano uditore rotale quale rappresentante apparente della Santa Sede.¹¹

3. TRA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA E GIURISDIZIONE STATALE

Quanto agli abusi sessuali su minori¹² e agli atti lesivi del patrimonio ecclesiastico commessi dai chierici e religiosi, *nulla quaestio* si pone sulla riprovazione della condotta in quanto tale, nei cui confronti sia l'ordinamento statale che quello canonico manifestano la loro pienezza giurisdizionale non solo nella qualificazione della condotta in termini di delitto ma anche nella dinamica processuale della *potestas puniendi*.

⁸ Sottolinea tale aspetto A. LICASTRO, *Chiesa e abusi: profili di responsabilità civile*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli, Bologna, il Mulino, 2014, p. 143.

⁹ Si rinvia, anche per le indicazioni bibliografiche ivi contenute, a J.-P. SCHOUPE, *Personnalité internationale du Saint-Siège et immunité de juridiction devant les juridictions belges et la Cour européenne des droits de l'homme*, «Ius Ecclesiae» 35 (2023), pp. 135-159.

¹⁰ Cfr. M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 288-295.

¹¹ La vicenda giudiziaria è stata portata avanti in diversi tribunali degli U.S.A. Cfr. – tra le varie pronunce – *Dale v. Colagiovanni*, Southern District of Mississippi, September 22, 2004, 337 F. Supp. 2d 825; No. CIV.A.3:01 CV 663BN; *Dale v. Holy See*, 5th Circ., March 16, 2006, No. 04-60928. In dottrina si rinvia a M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., p. 292.

¹² Da un punto di vista canonistico l'espressione abuso sessuale su minori risulta imprecisa. Ad esempio, il novellato can. 1398, § 1 parla di *delictum contra sextum Decalogi cum minore*. Si vedano in merito le puntualizzazioni di A. RIPA, «Nella cisterna non c'era acqua ma fango» (Ger 38,6). *Considerazioni canonico-pastorali per la definizione dell'abuso spirituale, o di coscienza, nell'Ordinamento Canonico*, «Commentarium pro Religiosis et Missionariis» 101 (2020), I-II, pp. 159-186, in part. pp. 162-163, con riferimento anche alla normativa di cui ai motu proprio *Sacramentorum Sanctitatis tutela*, *Come una madre amorevole* e *Vos estis lux mundi*.

L'ordinamento della Chiesa cattolica contiene gli strumenti normativi sostanziali e processuali atti a garantire un giusto processo¹³ a carico degli autori dei delitti, e prevede altresì l'«*actio contentiosa ad damna reparanda ex delicto [...] illata*»¹⁴ di cui al can. 1729, § 1, con cui la “vittima” dell'illecito penale può ottenere il risarcimento del danno derivante da reato.¹⁵

Il ricorso alla giurisdizione ecclesiastica, tuttavia, si rivela la via meno seguita specie per i profili risarcitori, visto che è più “conveniente” e più “efficace” presentare le richieste di risarcimento danni davanti alle magistrature statuali, anche per la successiva questione di agire *in executivis* contro il soggetto tenuto al risarcimento del danno.¹⁶

Gli organismi giurisdizionali secolari si configurano pertanto come i giudici deputati a dare una risposta penale¹⁷ e, soprattutto, civile alle istanze di giustizia, specie nella materia degli abusi sessuali su minori commessi da chierici e religiosi.

Circa i rapporti tra giurisdizione canonica e statale in materia di risarcimento del danno derivante da delitti contro il patrimonio, preme segnalare un decreto del Tribunale della Rota romana del 1997 in materia di cause *iurium*. Il turno rotale si occupò dell'appello contro il rigetto dell'ammissione del libello introduttorio di una causa di risarcimento danni contro una congregazione religiosa, iniziata dalle vittime della condotta delittuosa di un religioso in materia patrimoniale.

Il Tribunale della Rota confermò la non ammissione del libello in ragione della mancanza di competenza della Rota ex can. 1405 e per difetto del *fumus boni iuris*, senza però condividere l'osservazione del Promotore di Giustizia

¹³ J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, «Archivio Giuridico “Filippo Serafini”» 232 (2012), pp. 165-224, 293-357.

¹⁴ Giova precisare che nel *Codex* del 1917 il corrispondente can. 2210 parlava di «*actio civilis ad reparanda damna, si cui delictum damnum intulerit*». La codificazione del 1983 ha pertanto preferito il qualificativo «*contentiosa*» a «*civilis*» per indicare l'azione di risarcimento del danno.

Sul punto si rinvia a G. P. MONTINI, *Acción de resarcimiento de daños*, in *Diccionario general de derecho canónico*, I, Cizur Menor, Aranzadi, 2012, p. 119.

¹⁵ Comunque già a livello di *investigatio praevia* il can. 1718, § 4, statuisce che l'Ordinario, prima di decidere a norma del § 1, «consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto».

¹⁶ Ad avviso di P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 17 (2013), p. 13, «quello statale è, di fatto, l'unico foro in grado di ingiungere efficacemente il pagamento del debito contratto a titolo risarcitorio».

¹⁷ Sulla duplice qualificazione ordinamentale di alcune condotte di chierici e religiosi, e sui rapporti tra diritto penale secolare e diritto penale canonico cfr. M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 4-9.

circa il rigetto del libello in ragione del criterio della prevenzione giurisdizionale di cui al can. 1415. Ad avviso del Promotore di Giustizia la causa infatti era stata già introdotta presso alcuni tribunali civili italiani: «*apud forum ecclesiasticum non potest admitti causa quae iam deducta sit penes forum civile*»,¹⁸ circostanza peraltro smentita successivamente dalle risultanze probatorie.

La via della giurisdizione statuale è comunque quella più seguita.

In siffatta materia la tendenza della giurisprudenza italiana è ricorrere all'art. 2049 c.c. per ascrivere la responsabilità extracontrattuale all'ente ecclesiastico, per un illecito civile o penale posto in essere da un chierico. E lo stesso dicasi per gli illeciti commessi all'interno della vita consacrata.

L'art. 2049 c.c., nel disporre che «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», si caratterizza per il fondamento utilitaristico del vantaggio ricavato dall'altrui attività, che accomuna tutte le ricostruzioni date all'istituto.¹⁹

Risultano necessari – per l'emersione di una tale responsabilità – il rapporto di preposizione, l'accertamento del fatto illecito del preposto, il danno arrecato nell'esercizio delle incombenze affidate ai preposti e la sussistenza del cosiddetto “nesso di occasionalità necessaria”, che ricorre allorché le mansioni affidate abbiano reso o, comunque, agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo.

Dottrina recente ha giustamente escluso che la responsabilità oggettiva di cui al predetto articolo possa configurarsi in presenza di soggetti che perseguano finalità altruistiche e, più precisamente, solidaristiche in attuazione del dovere inderogabile ex art. 2 della Costituzione. La cura delle anime, che si caratterizza per una peculiare natura solidaristica, impedisce di dare accesso alla regola della responsabilità oggettiva nelle relazioni gerarchiche ecclesiali. E ciò indipendentemente dal fatto che il rapporto tra il vescovo e il sacerdote o tra il superiore ed il religioso non sia inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato.²⁰

La *magna et vexata quaestio* se la responsabilità civile dell'ente ecclesiastico per gli illeciti commessi da chierici e religiosi debba essere configurata indirettamente, e quindi in termini di imputazione oggettiva ex art. 2049 c.c., oppure debba essere attribuita in via diretta, secondo gli elementi soggettivi

¹⁸ *Romana, Iurium, Admissionis libelli*, Decretum diei 24 octobris 1997, in ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, *Decreta selecta inter ea quae anno 1997 prodierunt*, xv, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, pp. 227-234, in part. p. 231. Il turno rotale era costituito dal decano M. F. Pompedda, ponente, e dagli uditori J. M. Serrano Ruiz e A. Stankiewicz.

¹⁹ A partire dal fondamento nel principio del «*cuius commoda eius et incommoda*».

²⁰ A. MORACE PINELLI, *Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva delle diocesi e degli ordini religiosi per gli abusi sessuali commessi dai loro chierici e religiosi*, «*Ius Ecclesiae*» 32 (2020), pp. 95-132.

del dolo o della colpa ex art. 2043 c.c., presuppone che tra l'ente ecclesiastico e il ministro di culto sussista un formale rapporto giuridico di rilievo civilistico.

Sul versante della responsabilità indiretta, o per fatto altrui, nella giurisprudenza italiana si rinvencono diversi orientamenti circa la responsabilità civile degli enti ecclesiastici da condotte delittuose di chierici o religiosi accertate nel processo penale.²¹

Pur essendo problematico ravvisare un rapporto di preposizione ex art. 2049 c.c. nel rapporto tra il sacerdote e il vescovo, specie se si considera l'ambito delle mansioni religiose del ministro di culto, molte pronunce di merito in materia di abusi sessuali commessi da chierici o religiosi su minori hanno tuttavia ritenuto configurabile il predetto rapporto.²²

Si rinviene comunque un orientamento giurisprudenziale (sia nel caso di condotte diffamatorie sia nel caso di abusi sessuali su minori) che non ha invece riconosciuto sussistente il rapporto di preposizione.²³

Occorre, infine, ricordare quelle pronunce che hanno ravvisato un nesso di preposizione ex art. 2049 c.c., qualora l'ente ecclesiastico, nell'esercizio della propria autonomia, dovesse conferire al sacerdote o a terzi un incarico non avente natura religiosa attraverso un mandato o un rapporto giuslavoristico.²⁴

La lettura giurisprudenziale che configura la responsabilità civile dell'ente ecclesiastico in via diretta, o per fatto proprio, e non dunque in termini di imputazione oggettiva, facendo ricorso al concetto di rapporto organico e di

²¹ Per le indicazioni precise dei vari orientamenti giurisprudenziali cui si fa riferimento nel presente contributo, anche in ordine alla dottrina che ha annotato le pronunce, si rinvia a M. CARNÌ, *La responsabilità civile degli enti ecclesiastici nella giurisprudenza italiana*, «Ius Ecclesiae» 34 (2022), pp. 521-538.

²² Valga per tutte Trib. Bolzano, I sez. civ., sent. 21 agosto 2013, n. 679 (edita in M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 346-362) che ha ritenuto responsabile ex art. 2049 c.c. la parrocchia e la diocesi per l'abuso commesso da un vicario parrocchiale.

²³ Non hanno invece riconosciuto sussistente il rapporto di preposizione Trib. Venezia, sez. III civ., sent. 23 gennaio 2002, dep. 5 giugno 2002, n. 627/98 R.G. (edita in M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 323-340) che ha ritenuto non responsabili ex art. 2049 c.c. la diocesi e la parrocchia per la diffamazione commessa dal parroco; e Trib. Napoli, sez. X, sent. 28 ottobre 2021, n. 8863 (inedita) relativamente al rapporto tra la diocesi e un sacerdote, vicario parrocchiale e insegnante di religione presso una scuola media, autore di abusi sessuali in danno di un minore.

²⁴ In tal senso militano Trib. Catania, III sez. civ., sent. 14 maggio 2015, R.G. 1979/2009, Giud. D. Bonifacio (edita in M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 396-421), secondo cui l'arcidiocesi è civilmente responsabile per l'incidente mortale occorso durante la processione di Sant'Agata; e Trib. Pescara, sent. 19 marzo 1998, n. 443, Pres. Colletti (edita in «P.Q.M.» 1 (1998), pp. 46-55) che ha ravvisato la responsabilità della parrocchia per l'illecito del catechista ritenuto responsabile ex art. 2048 c.c. del danno causato da minore ad altro minore.

immedesimazione organica ritiene la condotta dell'agente riferibile all'ente nell'esplicazione delle attività di questo. Il soggetto, pur abusando dei propri poteri, agisce nell'ambito delle proprie attribuzioni, per realizzare i fini dell'ente e quindi in collegamento con essi.²⁵

Il ricorso al concetto di immedesimazione organica risulta più problematico quando il soggetto agente, autore materiale dell'illecito, ponga in essere la sua condotta al di fuori dei compiti ministeriali e addirittura contro le finalità perseguite dall'ente.

La riferibilità delle condotte illecite all'ente ecclesiastico richiede, quale presupposto, un nesso di causalità tra le competenze esercitate in adempimento alle finalità dell'ente e l'atto illecito. Si pensi al vescovo che affidi un incarico pastorale ad un soggetto inidoneo ad assumerlo per la sua notoria inclinazione a delinquere, sia egli parroco, rettore del seminario o economo diocesano.

La responsabilità personale del vescovo, da accertare ex art. 2043 c.c. e non dunque in maniera oggettiva, comporterebbe un'estensione diretta e organica dell'obbligo risarcitorio all'ente diocesi, rientrando pienamente quella condotta nella sfera di attribuzioni del vescovo.

Nel caso di atti illeciti compiuti dal chierico o dal religioso, estranei alla sfera di competenze attribuita dal diritto ecclesiale e posti in essere al di fuori della sfera meramente privata o personale, la giurisprudenza di merito, oltre alla responsabilità della diocesi ex art. 2049 c.c. per il delitto commesso dal parroco ha, tuttavia, riconosciuto anche la responsabilità diretta della parrocchia ex art. 2043 c.c., in virtù del principio di immedesimazione organica e della circostanza che i fatti di grave violenza hanno trovato occasione nell'esercizio delle attività proprie della parrocchia.²⁶

A livello di giurisprudenza di legittimità, utili spunti si rinvencono nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2019, in tema di riferibilità agli enti della pubblica amministrazione italiana delle conseguenze civili di un illecito commesso da un dipendente pubblico, profittando delle sue funzioni per finalità esclusivamente personali. Tale pronuncia consente di risolvere il problema degli illeciti compiuti dai ministri di culto totalmente estranei alle attribuzioni del diritto canonico e per finalità egoistiche.²⁷

²⁵ A. LICASTRO, *L'atto illecito e la sua riferibilità all'ente ecclesiastico*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, a cura di E. Baura, F. Puig, Milano, Giuffrè, 2020, p. 455.

²⁶ Ad esempio Trib. Como, I sez. civ., sent. 28 dicembre 2015, dep. 14 gennaio 2016 (edita in M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 422-424).

²⁷ Cass., S.U. civ., 16 maggio 2019, n. 13246. Si è soffermato recentemente sull'importanza di tale pronuncia A. BETTETINI, *Sulla responsabilità civile della diocesi ex art. 2049 C.C. per reati commessi dal clero in essa incardinato*, in *Lex Rationis Ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, 1, a cura di V. Buonomo, M. d'Arienzo, O. Échappé, Cosenza, Pellegrini, 2022, pp. 253-270, in part. pp. 268-269.

Alla luce di quanto affermato nel principio di diritto dalla Suprema Corte – *servatis servandis* e *congrua congruis referendo* nell'applicare alla pubblica amministrazione ecclesiastica (*rectius*, all'Autorità ecclesiastica) principi e categorie della pubblica amministrazione statale – si può affermare che gli atti alla base di determinati delitti commessi da chierici e religiosi, che sono lontanissimi dal contenuto delle attribuzioni ministeriali e soddisfano interessi esclusivamente personali ed egoistici, rappresentano una forma eccezionale di degenerazione dell'esercizio del ministero pastorale e, in quanto tali, non rispettano i parametri richiesti dalla giurisprudenza in termini di imprevedibilità e di anomalia delle modalità.

Solamente in presenza di condotte clericali prevedibili, anche in virtù di una insolita deviazione delle normali modalità di esercizio dei compiti ministeriali, l'atto illecito del chierico o del religioso potrebbe essere riferito all'ente ecclesiastico ex art. 2049 c.c.

4. VITA CONSACRATA E RESPONSABILITÀ CIVILE EX DELICTO

In una pronuncia della III sezione della Cassazione penale, risalente al 2020, il criterio individuato dalle Sezioni Unite nel 2019 è stato utilizzato per escludere la responsabilità civile ex art. 2049 c.c. di una congregazione religiosa femminile per il reato di violenza sessuale commesso da un proprio membro.²⁸

Questo importante arresto sembrerebbe costituire un *hapax legomenon* nel panorama della giurisprudenza di legittimità in materia di abusi sessuali commessi da chierici o religiosi.

Esiste comunque un nutrito numero di pronunce di merito in materia di vita consacrata favorevole – con oscillazioni – alla sussistenza di un rapporto institorio tra il singolo membro e la comunità di appartenenza – generatore di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. – ogni volta in cui il religioso presti la propria attività nell'ambito del proprio istituto.

La casistica dei reati commessi da membri di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica è certamente variegata: si va dagli abusi sessuali e maltrattamenti su minore alla truffa, dall'appropriazione indebita all'omicidio, dalla corruzione alla violenza sessuale.²⁹

²⁸ Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2020, n. 15269, segnalata da G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., pp. 374-375.

²⁹ Trib. Roma, sez. VIII pen., sent. 21 dicembre 2018 (segnalata da A. MORACE PINELLI, *Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva*, cit., p. 97) ha ritenuto civilmente responsabile una congregazione religiosa per il delitto di costrizione alla prostituzione commesso da un religioso, mentre Trib. Catanzaro, sez. I, sent. 20 settembre 2017, n. 1389 (inedita) non ha riconosciuto sussistente il rapporto di preposizione con riferimento al legame tra un istituto diocesano educativo assistenziale e una suora imputata per maltrattamenti e violenza privata.

Le condanne di congregazioni religiose o di province religiose per i delitti commessi da singoli religiosi sollevano le medesime problematiche interordinamentali viste per i delitti commessi dai sacerdoti diocesani.

Una corretta lettura delle norme canoniche – depurata da schemi e categorie giuridiche secolari – si rende necessaria per impostare qualsivoglia discorso sui titoli di responsabilità che interessano i superiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica.³⁰

La peculiare condizione del religioso solleva altresì il quesito se – eccetto i casi in cui l'ordine debba rispondere ex art. 2054 c.c. perché proprietario del veicolo – la responsabilità extracontrattuale dell'associazione religiosa sia configurabile ex art. 2049 c.c. (considerando cioè il religioso come un dipendente), oppure ex art. 2048 c.c. (considerando quindi il religioso come un figlio nella grande famiglia dell'Ordine).³¹

La particolarità del legame che unisce il religioso all'ordine³² porta a ravvisare in esso un vincolo *sui generis* da cui discende la responsabilità dell'istituto religioso per i danni cagionati dai suoi componenti anche fuori dall'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.³³

È indubbio che per il diritto canonico la sottoposizione del religioso ai superiori non si limita alle specifiche mansioni affidate, ma ingloba tutta la sua sfera personale. In un siffatto scenario emerge il ruolo dell'obbedienza che il religioso deve ai suoi superiori. Nel caso di un particolare comportamento di un religioso, pertanto, il giudice secolare – allo scopo di determinarne la responsabilità – dovrà

tenere conto dello stato di soggezione in cui esso religioso si trova di fronte al suo superiore, senza fare riferimento alcuno all'impegno di obbedienza che il religioso

Più remoto l'intervento della Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, «Il diritto ecclesiastico» XCVI (1985), II, pp. 133-140, relativa alla congregazione religiosa civilmente responsabile del danno causato in un incidente stradale da un religioso che effettuava un trasporto di cortesia ai parenti di un confratello.

³⁰ P. GHERRI, *Titoli di responsabilità dei superiori generali degli IVC in ambito extracanonico*, «Commentarium pro Religiosis et Missionariis» 1-2 (2014), pp. 31-55.

³¹ Cfr. F. SANTOSUOSSO, *Il risarcimento per l'uccisione del religioso*, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 117-118.

³² Sulle analogie e differenze tra il legame religioso-istituto ed i rapporti lavoristici, familiari ed associativi si rinvia all'ampia analisi di S. TESTA BAPPENHEIM, *Il danno da uccisione di religioso, negli ordinamenti francese, tedesco ed italiano*, Cosenza, Pellegrini, 2007, pp. 357-415.

³³ *Argumentum a contrario* può essere il can. 668, § 3, secondo cui «tutto ciò che un religioso acquista con la propria industriosità o a motivo dell'istituto, lo acquista per l'istituto. Ciò che riceve come pensione, sussidio o assicurazione, a qualunque titolo, è acquisito per l'istituto, a meno che non sia disposto altrimenti nel diritto proprio». In tal senso, ma con riferimento al can. 582 del *Codex* pio-benedettino, F. SANTOSUOSSO, *Il risarcimento per l'uccisione del religioso*, cit., p. 118.

con la pronuncia del relativo voto si è assunto. Ne consegue che, qualora si voglia valutare un determinato comportamento ai fini della responsabilità, ci si atterrà all'orientamento di escludere ovvero di limitare la responsabilità del religioso e di addebitare eventualmente la responsabilità al superiore.³⁴

Ciò non significa che il *votum oboedientiae* abbia rilevanza nell'ordinamento dello Stato³⁵ ma – come evidenziato da Arturo Carlo Jemolo – che l'obbedienza dovuta dal religioso ai suoi superiori «verrà considerata dal diritto dello Stato come ogni altra obbedienza legalmente dovuta, quante volte si tratti di escludere o diminuire la responsabilità del religioso o di far ricadere la responsabilità sui superiori».³⁶

Dalla giurisprudenza³⁷ emerge un quadro desolante in cui la diuturna negligenza³⁸ dei superiori – rispetto alle condotte delittuose dei religiosi – ha ricadute deleterie sul patrimonio degli enti ecclesiastici esponenziali di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica.

Gli aspetti dell'inerzia iniziale e della successiva diligenza dei superiori sono stati ben descritti da Paolo Gherri in un discorso specifico sulla vita consacrata, che si ritiene tuttavia valido per qualsivoglia rapporto gerarchico *in ecclesia* data la lucidità dell'analisi ed il sano realismo con cui vengono descritti i problemi, con riferimento sia alla responsabilità *in eligendo* sia a quella *in vigilando*.³⁹

Sintomatica di ciò l'intricata vicenda che ha interessato la Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (Padri Claretiani), nonché la Provincia Italiana della medesima congregazione relativamente a una truffa aggravata perpetrata da un religioso della congregazione in danno di numerose persone fisiche.

La vicenda ricorda – con riferimento però al clero secolare – il caso “Antonutti”, che vide coinvolti un parroco e il vicedirettore dell'ufficio amministrativo della diocesi di Vittorio Veneto durante l'episcopato di Albino Luciani. Il futuro papa Giovanni Paolo I, per far fronte al risarcimento dei fedeli

³⁴ L. SPINELLI, *Religioni*, in *Novissimo digesto italiano*, xv, Torino, UTET, 1968, p. 389.

³⁵ Sul problema generale della rilevanza dei voti monastici nell'ordinamento italiano si veda P. BELLINI, *Rilevanza civile dei voti monastici e ordine pubblico italiano*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, I, Milano, Giuffrè, 1963, pp. 17-35.

³⁶ A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1979⁵, pp. 213-214.

³⁷ Cfr. M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 308-320.

³⁸ Sulla negligenza e sulla vigilanza dell'Autorità ecclesiastica si vedano i contributi di F. PUIG, *I doveri di vigilanza dell'autorità ecclesiastica*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., pp. 315-358; IDEM, *La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 716-734.

³⁹ P. GHERRI, *Titoli di responsabilità dei superiori generali degli IVC in ambito extracanonico*, cit., pp. 47, 49.

truffati, che comunque da un punto di vista legale non era obbligatorio nel caso *de quo*, investì la diocesi di un rilevante impegno finanziario.⁴⁰

Nella vicenda dei Padri Claretiani di Lecco, la responsabilità penale del religioso, che rivestiva la qualifica di procuratore generale e superiore provinciale della Congregazione religiosa, era stata accertata dal Pretore di Lecco con una sentenza di condanna per truffa aggravata, confermata dalla Corte d'Appello di Milano e dalla Corte di Cassazione. Il religioso aveva attuato una reiterata raccolta illecita di somme di danaro, adoperando artifici e raggiri, consistiti tra l'altro nel far credere che l'impegno alla restituzione del danaro e alla corresponsione degli interessi promessi fosse assunto da lui in nome e per conto della congregazione, inducendo in errore le persone truffate, e procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

Con riferimento alle qualifiche di procuratore generale e superiore provinciale della Congregazione religiosa rivestite dall'imputato, il Pretore di Lecco ha affermato che esse «non implicano, di per sé, la titolarità di un potere di rappresentanza dell'ente ecclesiastico nei rapporti con i terzi da parte del soggetto che le riveste».⁴¹

La sentenza penale proseguiva affermando che in difetto di risultanze probatorie non può assumersi la corresponsabilità di una Congregazione religiosa, intesa unitariamente, per l'attività criminosa posta in essere da un singolo componente della medesima solo in quanto lo stesso ne rivesta la qualifica di procuratore generale o di superiore provinciale. L'illecito perpetrato da un esponente di una Congregazione religiosa che rivesta tali cariche può infatti provocare un danno innegabile, con grave nocumento all'immagine ed alla pubblica credibilità della Congregazione medesima. Peraltro, «ove la Congregazione religiosa abbia omissso, mediante opportune attività di controllo ed ispettive, qualsivoglia iniziativa atta a porre termine all'attività illecita di un proprio esponente, deve ritenersi imputabile, sul piano civilistico, di una grave *culpa in vigilando*».⁴²

Quest'ultimo inciso della sentenza penale, relativo alla affermazione di una *culpa in vigilando* sul religioso da parte degli enti ecclesiastici Congregazione [...] e Provincia italiana [...] è stato invocato come avente efficacia di giudicato a norma dell'art. 651 c.p.p. nel processo civile promosso dai danneggiati contro i predetti enti ecclesiastici i quali si erano costituiti parti civili nel processo penale contro il religioso.

Nella causa civile, decisa dal Tribunale di Lecco, le domande degli attori erano dirette a far accertare, ai sensi dell'art. 2049 c.c., la responsabilità degli

⁴⁰ Per una ricostruzione della celebre vicenda si rinvia a V. CICILIO, *L'episcopato di Albino Luciani a Vittorio Veneto (1959-1970)*, in *Albino Luciani dal Veneto al mondo*, a cura di G. Vian, Roma, Viella, 2010, pp. 86-88.

⁴¹ Pret. Lecco, 21 marzo 1998, n. 117, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 7 (1999), 3, p. 829.

⁴² Pret. Lecco, 21 marzo 1998, n. 117, cit.

enti convenuti per grave *culpa in vigilando* sull'operato del religioso loro appartenente, e/o, ai sensi degli artt. 1388, 1393 e 1398 c.c., la responsabilità degli enti convenuti per l'*apparentia iuris* determinata solidalmente sia dalle iniziative truffaldine del religioso sia dalle gravi omissioni dei predetti enti ecclesiastici.⁴³

Il giudice di primo grado ha ritenuto di non dover applicare al caso di specie l'art. 2049 c.c. poiché la funzione del religioso imputato, per la molteplicità e l'importanza delle cariche rivestite, «non può essere assimilata [...] a quella di un “domestico” o un “commesso”, posto che egli, al contrario, ha rappresentato nell'ambito degli enti una figura di spicco ed ha occupato una posizione di vertice».

Altro motivo per cui il Tribunale ha ritenuto di non dover applicare l'art. 2049 c.c. – non ritenendo pertanto vincolante nel giudizio civile la definizione di *culpa in vigilando* adottata dal Pretore nella sentenza penale – è il fatto che il religioso imputato «perseguì di fatto, con la sua condotta truffaldina, finalità del tutto avulse dalla natura ed esorbitanti dai limiti delle “mansioni” affidategli, tra le quali non rientrava certo l'incarico di raccogliere soldi in prestito tra i fedeli».

Viceversa, il Tribunale ha accolto l'altra e concorrente domanda proposta dagli attori mirante a far accertare la responsabilità degli enti convenuti per l'*apparentia iuris* che gli attori assumono sia stata determinata solidalmente sia dalle iniziative del religioso, quale apparente rappresentante della Congregazione dei Claretiani, sia dalle gravi e reiterate omissioni degli enti componenti la Congregazione, Curia Generalizia e Provincia Italiana, che non avrebbero assunto alcuna iniziativa idonea a comunicare ai danneggiati e/o a interrompere tempestivamente l'opera illecita di raccolta del danaro del religioso in danno degli attori medesimi.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la conclusione degli attori secondo cui gli enti convenuti, per aver ingenerato con il loro comportamento di negligente tolleranza e di colposa reticenza il ragionevole affidamento degli attori che il religioso *falsus procurator*, avesse ricevuto dagli stessi mandato a stipulare i contratti di mutuo, sono direttamente responsabili, nei confronti dei mutuanti, delle obbligazioni contratte dal rappresentante apparente, poiché l'art. 1388 c.c. prescrive che il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.⁴⁴

La conclusione del giudice civile e l'interpretazione data del diritto canonico e delle disposizioni concordatarie non sono state condivise da determinata dottrina canonistica,⁴⁵ specie per quanto attiene al can. 639, che esclude la

⁴³ Trib. Lecco, sez. II, 2 ottobre 2008.

⁴⁴ Trib. Lecco, sez. II, 2 ottobre 2008.

⁴⁵ L. M. BOMBÍN, *Rappresentanza organica e responsabilità personale*, in *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, a cura di P. Gherri, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, pp. 57-82.

responsabilità della persona giuridica, per affermare quella del religioso, se costui ha contratto debiti ed oneri senza chiedere la licenza ai superiori. Altra censura riguarda il fatto che il giudice abbia trascurato intenzionalmente lo speciale regime di pubblicità di cui all'art. 18 della legge n. 222/1985, circa la rilevanza civile dei controlli canonici.

La responsabilità della Congregazione è stata ribadita anche nel giudizio di gravame ma applicando l'art. 2049 c.c. La Corte d'Appello di Milano ha infatti riscontrato il rapporto di preposizione nell'appartenenza del religioso/preposto all'istituto/preponente, rimproverando alla congregazione di non aver attivato i poteri di vigilanza e di controllo sull'operato del religioso.⁴⁶

5. ENTI ECCLESIASTICI E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.

PROFILI CRITICI

Dall'ampio ventaglio di episodi di condotte delittuose imputate ai chierici e religiosi emerge la frequente chiamata degli enti ecclesiastici quali soggetti civilmente responsabili.

Il responsabile civile è la persona – fisica o giuridica – che, secondo le leggi civili, può essere chiamata a rispondere, nel processo penale, per il danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal fatto di reato contestato all'imputato.⁴⁷

Di fronte al danno cagionato dal delitto della persona fisica, l'ente ecclesiastico non deve rimanere inerte.

Nella cornice di diritto comune, la costituzione di parte civile degli enti ecclesiastici si inserisce in quella serie di tutele che l'ordinamento giuridico accorda ad ogni ente, inteso come «una unità lecita, se pure non riconosciuta»,⁴⁸ contro gli atti illeciti altrui, tutele rappresentate dalla possibilità di sporgere querela, di intentar causa civile per il risarcimento danni e di costituirsi parte civile nel processo penale.

Per gli enti ecclesiastici, dunque, non vi sono preclusioni circa la costituzione di parte civile nel processo penale.⁴⁹

In relazione a episodi delittuosi in cui siano imputati dei chierici, spesso accade che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sia – da un lato – citato come civilmente responsabile e – dall'altro – voglia costituirsi parte civile.

⁴⁶ Riferimenti in F. CAPONNETTO, L. M. BOMBÍN, *Il versante civile dei controlli sul patrimonio stabile: considerazioni di diritto comparato*, in CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI (UNIONE SUPERIORI MAGGIORI D'ITALIA), *Il patrimonio stabile. Novità, significato, ricezione di un istituto a tutela e garanzia dei beni ecclesiastici*, Roma, s.e., 2014, pp. 73-91.

⁴⁷ In siffatti termini R. VANNI, *Responsabile civile*, in *Enciclopedia giuridica*, xxvi, Roma, Treccani, 1991, p. 1.

⁴⁸ Così M. FERRABOSCHI, *Gli enti ecclesiastici*, Padova, CEDAM, 1956, pp. 31-32.

⁴⁹ Sia consentito il rinvio a M. CARNÌ, *Enti ecclesiastici e costituzione di parte civile*, «*Ephemerides iuris canonici*» 1 (2022), pp. 119-142.

Sempre con riferimento agli episodi delittuosi in cui siano imputati chierici, a fronte della richiesta di costituzione di parte civile avanzata dall'ente ecclesiastico, il giudice – che è titolare ex art. 81 c.p.p. di autonomo e indipendente potere di esclusione – può intervenire d'ufficio, pronunciando l'esclusione della parte civile, qualora la costituzione dell'ente ecclesiastico dovesse porsi in contrasto con l'interesse della persona offesa, la quale – quasi sempre – ravvisa nell'ente ecclesiastico il soggetto civilmente responsabile.

Comunque l'eventuale decisione di esclusione della parte civile ha natura soltanto processuale e non influisce in merito all'iniziativa risarcitoria che potrà essere esercitata nella sede propria vale a dire in quella civile (art. 88, c. 2, c.p.p.).

In alcune diocesi italiane si sono verificate ipotesi di mancata o deviata destinazione dei fondi provenienti dall'otto per mille da parte del vescovo o dei chierici e laici deputati alla gestione delle risorse a livello di chiesa particolare.

In dottrina è stato escluso che la mancata o deviata destinazione dei fondi provenienti dall'otto per mille possa avere rilevanza penale di peculato (art. 314 c.p.) in quanto il vescovo non è un pubblico ufficiale e neppure un incaricato di pubblico servizio. Parimenti è stata esclusa la malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.) argomentando dalla provenienza delle somme dalla CEI – e non direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico, mentre è stata sostenuta la possibilità di iscrivere a carico del vescovo il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) quando l'utilizzo delle somme sia avvenuto per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e non per rispondere alle finalità dell'otto per mille.⁵⁰

Risulta tuttora controverso se – in caso di condotta delittuosa – il soggetto legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale debba essere lo Stato italiano oppure la CEI.⁵¹

Ravvisare nella sola Conferenza Episcopale Italiana l'unico soggetto legittimato a costituirsi parte civile⁵² equivale, tuttavia, a negare la reale origine del flusso finanziario derivante dal sistema dell'otto per mille che è appunto statale.⁵³

⁵⁰ N. BARTONE, *Il vincolo della "norma" tra Stato e Chiesa. Obbligo e divieto, dovere e diritto. Problematica e Soluzione in un'ottica interordinamentale*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, 1, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2017, pp. 174-175.

⁵¹ Si veda la dichiarazione (25 novembre 2015) del Segretario Mons. Nunzio Galantino circa la volontà della CEI di costituirsi parte civile nel processo penale contro l'abate di Montecassino «per tutelare l'onorabilità del clero o anche solo per essere difensore dei poveri, defraudati da un uso scorretto dell'8 x mille».

⁵² N. BARTONE, *Il vincolo della "norma" tra Stato e Chiesa. Obbligo e divieto, dovere e diritto. Problematica e Soluzione in un'ottica interordinamentale*, cit., p. 175.

⁵³ G. VEGAS, *Spesa pubblica e confessioni religiose*, Padova, CEDAM, 1990, p. 108.

6. ENTI ECCLESIASTICI E AZIONE DI REGRESSO

Oltre alla costituzione di parte civile dell'ente ecclesiastico, esiste un'ulteriore forma di reazione dell'ente di fronte ai danni derivanti dal delitto commesso dal chierico, dal religioso o dal laico ricoprente un determinato ufficio ecclesiastico, «persone fisiche [che] possono essere coinvolte se l'Autorità ecclesiastica ha la volontà e si trova nelle condizioni di esercitare lo “ius ad regressum”, ossia il diritto di rivalersi dei danni riparati sulla persona fisica che ne è stata responsabile».⁵⁴

Tali danni, che solitamente vengono risarciti dall'ente ecclesiastico in virtù della solidarietà che lega l'ente preponente e il preposto persona fisica ex art. 2049 c.c., arrecano dunque un *vulnus* al patrimonio dell'ente ecclesiastico solvente.

L'azione di regresso – sia nel diritto della Chiesa che nel diritto dello Stato – proprio in virtù della sua funzione riequilibratrice⁵⁵ consente di non far ricadere sull'ente ecclesiastico le conseguenze in termini risarcitori del delitto commesso dalla persona fisica.

Occorre tuttavia procedere ad alcune considerazioni sulla via canonica e sulla via civile al regresso.

Un utile spunto può derivare da quanto prescritto dal can. 1281, § 3, secondo cui

La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni.⁵⁶

Attenta dottrina ha messo in rilievo che il can. 1281, § 3, non sembra riguardare solo gli atti realizzati in violazione delle autorizzazioni canoniche, ma esprime piuttosto «un principio di carattere generale» per cui il diritto di regresso «nei confronti dell'autore materiale dell'atto dannoso contribuisce ad una più efficace tutela del diritto dei fedeli al buon governo, discendente dalla natura diaconale del potere nella Chiesa» e assume una «funzione per così dire “pedagogica” nei confronti degli amministratori» spronandoli a un attento e fedele svolgimento del *munus* loro affidato.⁵⁷

⁵⁴ G. MONTINI, *La responsabilità dell'Autorità ecclesiastica secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, «Ius Ecclesiae» 33 (2021), p. 538. Cfr. anche p. 559, nota n. 52.

⁵⁵ G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica*, cit., p. 361.

⁵⁶ Nel canone il legislatore ecclesiale ha contemplato il regresso anche se non compare tale sostantivo.

⁵⁷ Così G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica*, cit., pp. 363, 368-369.

Altri ha autorevolmente sostenuto che andrebbe potenziato il

diritto di petizione – comprendente la denuncia e, quindi, il dovere dell'autorità di rendere conto della gestione del problema denunciato – e la responsabilità giuridica personale, cioè non solo della pubblica amministrazione, ma anche delle singole persone costituite in autorità. Su questo ultimo punto [...] come esiste l'azione di regresso nei confronti degli atti illegittimi di un amministratore patrimoniale (1281 § 3), così anche dovrebbe esistere la responsabilità delle singole autorità nei confronti dell'ente che governano.⁵⁸

Detto altrimenti, il cammino per assicurare un buon governo ecclesiale passa attraverso l'imputazione – «senza sconti e futili buonismi»⁵⁹ – delle proprie responsabilità ai titolari di uffici ecclesiastici.⁶⁰

Nel can. 1281, § 3, si parla di responsabilità giuridica che presuppone che l'atto illecito si collochi nel perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

Se il soggetto persegue fini personali, diversi o in contrasto con quelli istituzionali tutto ciò dovrebbe far interrompere l'imputazione giuridica dell'attività all'ente.

Ma la giurisprudenza statale sopra esaminata, anche in presenza di attività non istituzionali, ha applicato e continua ad applicare con alcune oscillazioni l'art. 2049 c.c. all'ente ecclesiastico.

L'ente ecclesiastico condannato potrebbe pertanto agire in regresso contro la persona fisica che ha causato il danno, esercitando l'azione in sede civile oppure in sede canonica.

L'azione di regresso in sede canonica ha come fondamento sostanziale il can. 128 e può assumere molteplici forme processuali quali, ad esempio, l'*actio contentiosa*, l'*actio contentiosa ad damna reparanda* ex can. 1729, oppure il ricorso gerarchico avverso l'atto amministrativo causativo di danni.⁶¹

Al di là di quanto possa essere fruttuoso l'esperimento di una tale azione di fronte ai tribunali ecclesiastici, stante «la difficile coercibilità delle decisioni giurisprudenziali» dei medesimi,⁶² si ritiene che – a fronte di una condanna

⁵⁸ E. BAURA, *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, Milano, Glossa, 2017, p. 27.

⁵⁹ Così G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena, Mucchi, 2019, p. 203.

⁶⁰ Cfr. I. ZUANAZZI, *La responsabilità giuridica dell'ufficio di governo nell'ordinamento canonico*, «Ius Canonicum» 59 (2019), pp. 517-563.

⁶¹ G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica*, cit., pp. 378-379, e più di recente E. SPEDICATO, *Danno e responsabilità giuridica: considerazioni alla luce di una decisione della Rota Romana*, in *Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti*, cit., II, pp. 1347-1348.

⁶² J. MIÑAMBRES, *La responsabilità canonica degli amministratori di beni della Chiesa*, in *Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag*, herausgegeben von E. Güthoff, S. Haering, Berlin, Duncker & Humblot, 2015, p. 688.

dell'ente ecclesiastico ad opera dei giudici statuali – sia più conveniente un'azione di regresso proposta davanti alla magistratura dello Stato.

Quanto all'obbligo di esercitare il regresso, dalla normativa civilista emerge che il preposto è il solo autore materiale del danno.

Per cui non si verifica l'ipotesi di concorso del preponente nella produzione del fatto dannoso.

È da escludere, pertanto, la conseguente ripartizione dell'onere risarcitorio ex art. 2055 c.c., poiché il danno è stato prodotto da un solo soggetto (il preposto), senza l'apporto causale del preponente, il quale è responsabile solamente in via indiretta, cioè oggettivamente, e senza alcuna possibilità di prova liberatoria.

Ferma restando – nei confronti del danneggiato – la solidarietà dei due obbligati (ex art. 1294 c.c.) e considerando che non siamo in presenza di liti-sconsorzio necessario, il preponente potrà tuttavia agire in regresso verso il preposto per l'intero, e non anche *pro quota* secondo le regole previste dall'art. 2055 c.c.⁶³.

Bisogna poi prendere atto che nella maggioranza dei casi il soggetto chiamato a rispondere è trattenuto da ragioni di sentimento, di convenienza, ecc. insite nella sua posizione riguardo al danneggiante, dall'agire in regresso contro di lui.⁶⁴

La solidarietà dei due obbligati (preponente e preposto), se da un lato tutela i terzi danneggiati, sembra offrire – dall'altro lato – un'immunità all'autore dell'illecito specie quando sussistono difficoltà nella sua individuazione,⁶⁵ ma si tratta di un'immunità che «è solo di fatto, e non di diritto: l'accertamento della responsabilità del primo presuppone, e coinvolge, quella del secondo, ponendo in capo al dipendente/preposto la “spada di Damocle” dell'azione del regresso»⁶⁶.

La *ratio* del diritto di regresso è dunque evitare il definitivo depauperamento di chi ha pagato nell'interesse altrui.

Il diritto di regresso – sotto il profilo strutturale – è un diritto nuovo, sorto nel patrimonio del *solvens* a seguito dell'integrale pagamento.

La prescrizione dell'azione di regresso decorre dal momento dell'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso poiché – ai sensi

⁶³ M. COMPORTI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*. Artt. 2049-2053, Milano, Giuffrè, 2009, p. 86.

⁶⁴ In siffatti termini R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità per fatto altrui*, in *Novissimo digesto italiano*, xv, Torino, UTET, 1968, p. 693.

⁶⁵ P. RESCIGNO, *Immunità e privilegio*, in IDEM, *Persona e comunità*, Bologna, il Mulino, 1966, pp. 418-419.

⁶⁶ C. SALVI, *Responsabilità extracontrattuale*. b) *Diritto vigente*, in *Enciclopedia del diritto*, xxxix, Milano, Giuffrè, 1988, p. 1243.

dell'art. 2935 c.c. – il diritto di regresso non può essere fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione.

L'impressione è che, applicando l'art. 2049 c.c. all'ente ecclesiastico, il magistrato civile opti per una soluzione giuridica che consente al danneggiato di non vedere vanificata la sua istanza di risarcimento poiché il sacerdote autore del delitto non possiede beni adeguati.

Non mancano casi di danni integralmente risarciti con il patrimonio personale del chierico autore dell'illecito ma la tendenza sempre più emergente si caratterizza per «la ricerca di un soggetto capace di risarcire, più che di uno che risponda per la condotta che ha portato al danno».⁶⁷

È proprio la condanna in solido dell'ente ecclesiastico/preponente – patrimonialmente più capiente rispetto al sacerdote/preposto autore del danno – a “garantire” la piena soddisfazione della pretesa risarcitoria della vittima.

Per la vittima è indifferente che l'ente ecclesiastico eserciti poi la sua facoltà di regresso contro il vero autore del danno, oppure vi rinunci generando per il sacerdote delinquente un'immunità.

7. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La diligenza del buon padre di famiglia – vale a dire il «criterio legale principale» in materia di responsabilità canonica degli amministratori dei beni ecclesiastici⁶⁸ di cui parla il can. 1284, § 1, – sembrerebbe imporre all'autorità ecclesiastica di valutare attentamente se agire o meno in regresso.

Ma solitamente si assiste alla scelta sconsiderata di non esercitare il regresso, facendo pertanto gravare esclusivamente sul patrimonio della persona giuridica le conseguenze economiche delle azioni illecite del singolo.⁶⁹

Tale scelta può pertanto causare un altro danno ingiusto, con ulteriore nocumento della persona giuridica e della comunità ecclesiale, che subisce per due volte consecutive un ingiustificato depauperamento, quasi a dire: “oltre il danno la beffa”, specie se si consideri che “*damnum vitandum est*” e che “*damna non sunt multiplicanda*”!

⁶⁷ J. MIÑAMBRES, *La responsabilità civile degli enti ecclesiastici per danni economici*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., p. 476.

⁶⁸ IDEM, *La responsabilità canonica degli amministratori di beni della Chiesa*, cit., p. 697.

⁶⁹ Con riferimento alla vita consacrata A. PERLASCA, *Il legale rappresentante negli IVC-SVA. Profili civili e canonici*, in *Buoni amministratori della multiforme grazia di Dio (1 Pt 4,10). Economia a servizio del carisma e della missione. Orientamenti*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2019, p. 145, rileva che: «L'attività del rappresentante potrebbe però essere semplicemente illecita e quindi l'atto valido. Per esempio: il rappresentante si è accordato per vendere un immobile ad una cifra inferiore rispetto alla stima. In questo caso, l'atto di vendita è valido, e le relative conseguenze (= il minor guadagno) ricadranno sull'Istituto, salva la possibilità di quest'ultimo di rivalersi sul proprio rappresentante (invero si tratta di una possibilità più teorica che reale, in quanto, nelle generalità dei casi, il rappresentante legale è un membro dell'Istituto) (can. 1281 § 3). La cosa è, comunque, teoricamente possibile».

Tutto questo era stato già avvertito dalla sapienza giuridica medievale, nell'affermare – con le parole di Uguccio da Pisa – che il risarcimento del danno causato dall'illecito del chierico o religioso deve gravare «*non de rebus ecclesiae, sed de propriis si quas habet*»,⁷⁰ cioè non sui beni della persona giuridica ma su quelli personali del vescovo o del presbitero delinquenti, ove patrimonialmente capienti.

Le antiche massime «*Ecclesia minoribus aequiparatur*» e «*delictum personae non debet in detrimentum Ecclesiae redundare*»⁷¹ mostrano come il problema della responsabilità dell'ente ecclesiastico si fosse già posto concretamente, distinguendo opportunamente tra delitto commesso «*non contemplatione ecclesiae*» (non imputabile alla persona giuridica e che quindi «*non redundat in damnum ecclesiae*») e delitto commesso «*intuitu prelationis vel ecclesiae*» (pregiudizievole invece per l'ente ecclesiastico e il suo patrimonio).

Su altro interessante versante, meriterebbe più attenzione la questione della via assicurativa per affrontare il problema dei danni derivante dagli illeciti dei chierici e dei religiosi.⁷²

Basti – a tal proposito – ricordare l'Istruzione della Sacra Congregazione del Concilio⁷³ del 1929, un residuo del passato beneficiale della Chiesa, che dimostra l'esigenza – un tempo forse più avvertita – di preservare il patrimonio ecclesiastico dai danni derivanti dalla cattiva amministrazione dei titolari di uffici ecclesiastici.

In particolare l'art. 36 di tale provvedimento disciplinava la cd. cauzione beneficiaria, consistente nell'obbligo del titolare del beneficio ecclesiastico – prima della presa di possesso del proprio beneficio e prima di ricevere la consegna delle temporalità beneficarie ed ecclesiastiche – di depositare nella Curia diocesana, dietro relativa ricevuta, una cauzione in titoli al portatore dello Stato italiano o garantiti dal medesimo, vincolata come garanzia alla dote del rispettivo beneficio.

Detta cauzione poteva prestarsi anche con equivalente polizza di assicurazione sulla vita da depositarsi nella Curia diocesana dietro relativa ricevuta

⁷⁰ UGUCCIO DA PISA, *Summa*, ms. in BAV, Vat. lat., 2280, f. 222 r., [ad C. 16, q. 6, c. 3]: «[...] *episcopus debeat restituere duos [servos] non de rebus ecclesiae, sed de propriis, si quos habet*».

⁷¹ Si vedano A. FIORI, *La decretale Si culpa tua e la responsabilità degli enti morali nel diritto canonico classico*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., pp. 45-51; M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 167-178.

⁷² Sul punto sia consentito il rinvio a M. CARNÌ, *Enti ecclesiastici ed enti del Terzo settore. Coperture ed obblighi assicurativi tra diritto comune e profili di specialità*, in *Lex Rationis Ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, I, cit., pp. 382-400.

⁷³ SACRA CONGREGATIO CONCILII, *Litterae circulares Ad omnes ordinarios Italiae de administratione bonorum beneficialium et ecclesiasticorum ad normam iuris canonici et Pacti inter Apostolicam Sedem et Regnum Italiae concordati*, 20 giugno 1929, in V. DEL GIUDICE, *Codice delle leggi ecclesiastiche*, Milano, Giuffrè, 1952, pp. 1030-1042.

e da vincolarsi, come garanzia, alla dote beneficiale in caso di danni arrecati per cattiva amministrazione dai titolari dei benefici ecclesiastici.

Responsabilità civile ed assicurazione costituiscono due modelli alternativi di risoluzione del problema del danno quale conseguenza patrimoniale negativa per una determinata sfera giuridica.

Ma si consideri che «quanto più cresce il costo della responsabilità civile, tanto meno essa è in grado di svolgere il suo ufficio riparatorio senza l'appoggio dello strumento assicurativo».⁷⁴

Nell'addossare o meno la responsabilità civile *ex delicto* agli enti ecclesiastici rimane l'esigenza primaria di coniugare gli aspetti di diritto comune con le istanze di specialità di quei particolari enti che «pur se rispondenti a schemi soggettivi e di funzionamento interno dettati dal diritto canonico ed operanti nel perseguimento di fini religiosi, devono operare all'interno degli ordinamenti secolari».⁷⁵

Diventa dunque prioritario – per i giudici statuali – procedere ad una corretta lettura dell'ordinamento della Chiesa depurata da categorie tipiche del diritto secolare, che – come insegnano i casi di applicazione dell'art. 2049 c.c. ai rapporti ecclesiali – rischiano di falsare e ridurre *ad unitatem* situazioni e rapporti giuridici propri del diritto della Chiesa, difficilmente inquadrabili negli schemi degli ordinamenti civili.

Anche le vicende dei delitti patrimoniali commessi da chierici e religiosi mostrano come oggi le esigenze di giustizia siano diventate ancora più pressanti.

La nuova configurazione dei delitti economici offerta nel novellato libro VI, così come la previsione dell'obbligo di riparazione del danno provocato dalla condotta delittuosa rappresentano sicuramente

un ampio e solido presidio penale che certamente avrà effetti benefici nella tutela dei beni ecclesiastici di tipo patrimoniale, troppo spesso dilapidati per incuria, superficialità di valutazioni, condizionamenti esterni, interessi privati, attribuibili a “grave colpa propria” di amministratori, economi e loro collaboratori, che hanno il compito di gestirli in modo proficuo e giusto e di provvedere a loro adempimenti imposti dal diritto.⁷⁶

In una più ampia riflessione è stato puntualmente rilevato che sull'acutizzarsi dell'attenzione

nei confronti della *mala gestio* e delle condotte criminose nell'ambito economico (in accezione alquanto ingrandita) ha influito anche l'analogo rincrudimento della legi-

⁷⁴ A. LA TORRE, *Responsabilità e assicurazione*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 194.

⁷⁵ P. CAVANA, *Enti della Chiesa e diritto secolare*, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, a cura di J. Miñambres, Roma, EDUSC, 2019, p. 496.

⁷⁶ B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., pp. 362-363.

slazione per lo Stato della Città del Vaticano, a sua volta nel solco delle tendenze in atto nella comunità internazionale. E proprio questo ambito, insieme [...] a quello della lotta agli abusi sessuali o d'altra tipologia, paiono essere divenuti la trincea nella quale la Chiesa contemporanea si sta giocando spasmodicamente la propria credibilità.⁷⁷

In altri termini, assistiamo ad una nuova veste normativa per rendere sempre più efficace e tangibile una finalità che la Chiesa persegue dai primordi,⁷⁸ vale a dire tutelare i beni ecclesiastici nella nobile consapevolezza che i *bona Ecclesiae* sono pur sempre *patrimonia pauperum*.⁷⁹

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- BAURA, E., *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, Milano, Glossa, 2017, pp. 3-30.
- BETTETINI, A., *Sulla responsabilità civile della diocesi ex art. 2049 C.C. per reati commessi dal clero in essa incardinato*, in *Lex Rationis Ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, I, a cura di V. Buonomo, M. d'Arienzo, O. Échappé, Cosenza, Pellegrini, 2022, pp. 253-270.
- BOMBÍN, L. B., *Rappresentanza organica e responsabilità personale*, in *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, a cura di P. Gherri, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, pp. 57-82.
- BONI, G., *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena, Mucchi, 2019.
- CARNÌ, M., *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, pref. di C. Cardia, Torino, Giappichelli, 2019.
- CARNÌ, M., *Enti ecclesiastici e costituzione di parte civile*, «Ephemerides iuris canonici» 62 (2022), pp. 119-142.
- CARNÌ, M., *La responsabilità civile degli enti ecclesiastici nella giurisprudenza italiana*, «Ius Ecclesiae» 34 (2022), pp. 521-538.
- CARNÌ, M., *Enti ecclesiastici ed enti del Terzo settore. Coperture ed obblighi assicurativi tra diritto comune e profili di specialità*, in *Lex Rationis Ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, I, a cura di V. Buonomo, M. d'Arienzo, O. Échappé, Cosenza, Pellegrini, 2022, pp. 382-400.
- COMOTTI, G., *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, a cura di E. Baura, F. Puig, Milano, Giuffrè, 2020, pp. 359-385.
- COMPORTI, M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053*, Milano, Giuffrè, 2009.

⁷⁷ G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., p. 70.

⁷⁸ Si veda O. CONDORELLI, *I beni temporali al servizio della comunione ecclesiale nei primi secoli della vita della Chiesa*, in *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Milano, Glossa, 2016, pp. 37-64.

⁷⁹ Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, v ed. agg. a cura di G. Boni, P. Cavana, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 237-238.

- D'ARIENZO, M., *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Cosenza, Pellegrini, 2012.
- D'ARIENZO, M., *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Cosenza, Pellegrini, 2013.
- GHERRI, P., *Titoli di responsabilità dei superiori generali degli IVC in ambito extracanonico*, «Commentarium pro Religiosis et Missionariis» 1-2 (2014), pp. 31-55.
- La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, a cura di E. Baura, F. Puig, Milano, Giuffrè, 2020.
- LICASTRO, A., *Chiesa e abusi: profili di responsabilità civile*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 143-162.
- MIÑAMBRES, J., *La responsabilità nella gestione dei beni ecclesiastici dell'ente diocesi*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J. I. Arrieta, Venezia, Marcianum, 2007, pp. 71-86.
- MIÑAMBRES, J., *La responsabilità canonica degli amministratori di beni della Chiesa*, in *Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag*, herausgegeben von E. Güthoff, S. Haering, Berlin, Duncker & Humblot, 2015, pp. 681-697.
- MONTINI, G., *La responsabilità dell'Autorità ecclesiastica secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, «Ius Ecclesiae» 33 (2021), pp. 537-567.
- MORACE PINELLI, A., *Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva delle diocesi e degli ordini religiosi per gli abusi sessuali commessi dai loro chierici e religiosi*, «Ius Ecclesiae» 32 (2020), pp. 95-132.
- OTADUY, J., *Responsabilidad civil de las entidades de la organización eclesiástica*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 55 (2021), pp. 1-35.
- PREE, H., *La responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 59-97.
- SPEDICATO, E., *Danno e responsabilità giuridica: considerazioni alla luce di una decisione della Rota Romana*, in *Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti, II*, a cura di R. Palombi, H. Franceschi, E. Di Bernardo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2023, pp. 1333-1356.
- ZUANAZZI, I., *La responsabilità giuridica dell'ufficio di governo nell'ordinamento canonico*, «Ius Canonicum» 59 (2019), pp. 517-563.